

Le nuove pene sostitutive e l'art. 545 *bis* c.p.p.

**Scuola Superiore della Magistratura,
P24020 - Napoli, Castel Capuano, 21 marzo 2024**

dott. Luca Milani
Giudice per le indagini preliminari
Tribunale di Milano

Pene sostitutive

«vere e proprie pene, per quanto non edittali»

«una anticipazione dell'alternativa al carcere
all'esito del giudizio di cognizione»

«obiettivo della durata ragionevole del procedimento di
esecuzione e di riduzione del numero dei detenuti
per pene di breve durata»

Caratteristiche comuni alle pene sostitutive

- Irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla **rieducazione del condannato**, così come a obiettivi di **prevenzione generale e speciale**
- Destinate a essere eseguite **immediatamente**, dopo la definitività della condanna, senza essere «sostituite» con misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna
- Non applicabili né la sospensione condizionale della pena (cfr. art. 61 *bis* 1. 689/1981) né la sospensione dell'ordine di esecuzione

Art. 20 *bis* c.p.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la **semilibertà sostitutiva**;
- 2) la **detenzione domiciliare sostitutiva**;
- 3) il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**;
- 4) la **pena pecuniaria sostitutiva**.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla **reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni**.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla **reclusione o all'arresto non superiori a tre anni**.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla **reclusione o all'arresto non superiori a un anno**.

Computo della pena da sostituire

- Si tiene conto degli aumenti ex **art. 81 c.p.** (v. art. 53 l. 689/1981) e delle **riduzioni** operate per la scelta del rito
- Quando la condanna è a **pena congiunta** il Giudice sostituisce solo la pena detentiva
- **Pena irrogata** e non pena residua da espiare (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 48868 dell' 11 ottobre 2023, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale)
- Applicabilità della **riduzione di un sesto** ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, c.p.p.
- Applicabilità delle riduzioni per liberazione anticipata (art. 76 l. 689/1981)

Potere discrezionale del Giudice: art. 58 l. 689/1981

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, **se non ordina la sospensione condizionale della pena**, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano **più idonee alla rieducazione del condannato** e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, **assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati**. La pena detentiva **non** può essere sostituita **quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute** dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il **minor sacrificio della libertà personale**, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.



(segue: art. 58 l. 689/1981)

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.))

Giurisprudenza:

- **Cass. Sez. V, sentenza n. 43622 dell'11 luglio 2023:** *legittima la motivazione con la quale il giudice di merito ha respinto l'istanza di sostituzione della pena considerata l'esistenza di molti precedenti penali in capo all'imputato per lo stesso reato per il quale si procedeva*
- **Cass. Sez. II, sentenza n. 11079 del 28 febbraio 2024:** *necessario comunque un approfondimento istruttorio circa l'esistenza dei presupposti applicativi, non essendo sufficiente il mero riferimento all'esistenza di precedenti.*
- **Cass. Sez. I, sentenza n. 10609 del 10 febbraio 2024:** *legittima la valorizzazione, da parte del giudice di merito, dello stato di tossicodipendenza, dell'assenza di attività lavorativa stabile e di un precedente per evasione per escludere l'applicazione di pena sostitutiva, sostenendo che il condannato non avrebbe adempiuto alle prescrizioni*

Cause di esclusione: Art. 59 l. 689/1981

La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede **entro tre anni dalla revoca** della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
- c) **nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale**, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) nei confronti dell'**imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, comma 2, del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

ambito di operatività (rispetto alle misure alternative)

Art. 656 c.p.p.

- (Omissis)

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

1.a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, **572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale**, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

2.b) **nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.**

3.[c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.]

Art. 47 ter l. 354/1975 (Det. domiciliare)

La pena della reclusione per qualunque reato, **ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis**, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età **purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.**

Prescrizioni comuni: Art. 56 *ter* l. 689/1981

La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) **l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale**, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, **il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

Le singole pene sostitutive

Semilibertà sostitutiva: art. 55 l. 689/1981

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere **almeno otto ore al giorno in un istituto di pena** e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il **programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti**.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Detenzione domiciliare sostitutiva: art. 56 l. 689/1981

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora **ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno**, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato **può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno**, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale



(segue: art. 56 l. 689/1981)

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le **esigenze di tutela della persona offesa dal reato** e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. **Il giudice**, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, **può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Differenze con la detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975

- Corte App. Bologna ord. 9.5.2023, pubblicata in G.U. del 20.9.2023, n. 38, r. ord. n. 116/2023:
 - q.l.c. dell'art. 71, comma 1, lett. c) d.lgs. 150/2022 rispetto agli artt. 3, 27, 76 Cost. in relazione alle differenze tra le prescrizioni attinenti alla detenzione domiciliare sostitutiva e le modalità di cui all'art. 284 c.p.p., cui si riferisce l'art. 47 *ter* l. 354/1975: **Corte cost. udienza 10.4.2024**

Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: art. 56 *bis* l. 689/1981

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di **non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale** da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. **La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.**

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di **due ore di lavoro.**



(segue) art. 56 bis l. 689/1981

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(esempio di dispositivo l.p.u. all'esito di giudizio abbreviato)

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

_____ responsabile del reato allo stesso ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di **anni due mesi due di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 56 ter l. 689/1981

sostituisce,

su richiesta dell'imputato, la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità per giorni 790, pari a 1.580 ore complessive, da effettuarsi presso _____, secondo un programma che dovrà essere tempestivamente comunicato, a cura della difesa, all'Uepe di _____; programma che dovrà prevedere lo svolgimento di un numero minimo di 6 ore settimanali e un massimo di 15, con non più di 8 ore giornaliere.

Le parti potranno adeguare le condizioni già pattuite alle esigenze dell'Ente o del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il monte ore complessivo.

Inappellabilità della condanna a l.p.u.

- Art. 593, comma 3 c.p.p.: «Sono in ogni caso **inappellabili** le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la **pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità**, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»

Pena pecuniaria sostitutiva: art. 56 *quater* l. 689/1981

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i **giorni di pena detentiva**. **Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro** e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica **l'articolo 133-ter del codice penale**.

L'applicazione delle pene sostitutive

Art. 545 bis c.p.p.: procedimento «bifasico»

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, **subito dopo la lettura del dispositivo**, il giudice, **se ricorrono le condizioni** per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, **ne dà avviso alle parti**. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria**, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa **una apposita udienza non oltre sessanta giorni**, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le **informazioni ritenute necessarie** in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato



(segue: art. 545 bis c.p.p.)

Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il **programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità** con la relativa **disponibilità dell'ente**. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, **integra il dispositivo** indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, **la lettura della motivazione** redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e **può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva**. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, **i termini per il deposito della motivazione decorrono**, ad ogni effetto di legge, **dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3**.

«se ricorrono le condizioni»

- Mera sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 20 *bis* c.p. e assenza causa di esclusione *ex art. 59 l. 689/1981* (protocollo Tribunale Milano)
- Valutazione anche della concreta rispondenza della pena sostitutiva alle finalità previste dall'art. 58 l. 689/1981 (protocollo Tribunale Torino, Napoli Nord, Nola, Bologna)
- In ogni caso: art. 545 *bis*, comma 3, c.p.p.: «in caso contrario il Giudice conferma il dispositivo» (dopo aver acquisito le informazioni e aver valutato l'eventuale programma inerente alla pena sostitutiva).

Obbligatorietà dell'avviso *ex art. 545 bis c.p.p.*?

No...

Cass. Sez. II, sentenza n. 43838 del 29 settembre 2023 (Rv. 285412 – 01): *in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545 bis, comma 1, c.p.p., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. Conforme*
Cass. Sez. I, sentenza n. 2090 del 12.12.2023 (Rv. 285412 – 01)

Ma...se vi è richiesta esplicita della difesa...

Cass. Sez. II, sentenza n. 9611 del 9 gennaio 2024: in presenza di una **specificata richiesta dell'imputato** il giudice ha il dovere di motivare espressamente in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti la possibilità di accedere alla disciplina normativa evocata dalla difesa.

Cass. Sez. VI, sentenza n. 10614 del 30 gennaio 2024: L'omessa risposta alla **richiesta della difesa di applicare una pena sostituiva comporta l'annullamento della sentenza** con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal contenuto della sentenza neanche una motivazione implicita

Iniziativa della difesa nella richiesta di sostituzione pena

Anticipazione dell'istanza di sostituzione nella discussione finale, con deposito della documentazione idonea a consentire al Giudice la valutazione dei presupposti

- Protocollo Tribunale di Roma
- Protocollo Tribunale di Catanzaro
- Protocollo Tribunale di Lecce

Schema di decreto legislativo correttivo Riforma Cartabia (esito C.d.M. 16 novembre 2023)

Modifica all'art. 58 l. 689/1981:

dopo il secondo comma è inserito il 7 seguente: *«Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».*

Prospettive di modifica dell'art. 545 *bis*, comma 1, c.p.p.

**Art. 545 *bis* c.p.p.
introdotta dal d.lgs. 150/2022 (testo vigente)**

- 1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e **non è stata ordinata la sospensione condizionale**, subito dopo la lettura del dispositivo, **il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.** Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

**Schema di decreto legislativo correttivo
Riforma Cartabia**

(esito C.d.M. 16 novembre 2023)

- 1. Il giudice, **se ritiene che ne ricorrano i presupposti**, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, **il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato**, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Procedimenti nei confronti di più imputati

- Se la pena sostitutiva si applica solo per alcuni...
 - separazione del processo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) c.p.p.
 - diverso decorso dei termini per il deposito della motivazione
 - diverse modalità di redazione della motivazione
 - **ATTENZIONE: sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare *ex art 304, comma 1, lett. c ter c.p.p.* durante il decorso del termine di cui all'art. 545 *bis* c.p.p.**

Applicazione in sede di patteggiamento: art. 448, comma 1 *bis*, c.p.p.

1-bis. *Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. **Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis, comma 2.***

- Non applicabile la disciplina di cui all'art. 545 *bis*, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass. Sez. IV, sentenza n. 32357 del 9 maggio 2023).
- Se il Giudice non condivide la prospettiva di sostituzione non può applicare la pena detentiva «non sostituita» (Cass. Sez. II, sentenza n. 43295 del 17 ottobre 2023).

Applicazione in sede di appello

- Principio devolutivo: no sostituzione pena in assenza di apposito motivo di appello?
 - Pene sostitutive non menzionate all'interno dell'art. 597, comma 5, c.p.p.
- Cass. Sez. VI, sentenza n. 41313 del 27 settembre 2023, Amato, che ha escluso potersi applicare una pena sostitutiva quando questa non sia stata oggetto di appello o motivi nuovi, in ragione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p.
- Cass. Sez. VI, sentenza n. 47674 del 24 ottobre 2023, riprendendo l'orientamento già espresso da Cass. Sez. VI, sentenza n. 33027 del 10 maggio 2023, Agostino: richiesta formulabile dall'imputato al più tardi in sede di discussione

Rapporti tra pene sostitutive e misure cautelari

- **Art. 300, comma 4 bis c.p.p.:** Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla **pena pecuniaria sostitutiva** o al **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, **non può essere mantenuta la custodia cautelare**. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della **detenzione domiciliare sostitutiva**, **non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere**. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299
- **Art. 657, comma 3, c.p.p.:** computo del presofferto nella determinazione della pena sostitutiva da espiare

Esecuzione delle pene sostitutive

- Semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva: magistrato di sorveglianza (art. 62 l. 689/1981)
- Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: giudice che lo ha applicato (art. 63 l. 689/1981)
- Inosservanza delle prescrizioni: **REVOCA** della pena sostitutiva **con conversione della porzione residua in pena detentiva o in pena sostitutiva più grave** (art. 66 l. 689/1981)
- Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione (art. 67 l. 689/1981) ad eccezione dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicabile ex art. 47, comma 3 ter, l. 354/1975 **dopo l'espiazione di metà della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva**